

**CITTA' DI ARZIGNANO**

Provincia di Vicenza

Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071

COD. FISC.: 00244950242

e.mail : comune@comune.arzignano.vi.it

Verbale letto,
approvato e sottoscritto.**IL PRESIDENTE**f.to CHIARELLO
PIETRO**VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**N. **18** del Reg. Delib.**OGGETTO:****APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE.****IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE**

f.to TREVISAN UGO

L'anno 2001, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 20:30, nella Sala delle
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
CHIARELLO PIETRO	Si	MARCHEZZOLO BEATRICE	Si
SIGNORIN GIANFRANCO	Si	MASIERO RICCARDO	Si
ANZOLIN STEFANO	Si	MASTROTTO FRANCESCO	Si
CANEVA AUGUSTO	Si	PELLIZZARI ANDREA	Si
COLLADON FRANCO		PESAVENTO NATALINO	Si
CONSOLARO CLAUDIO	Si	POLETTO DAVIDE	Si
DE MARZI STEFANO		POZZER GIORGIO	Si
DE SERO GIUSEPPE	Si	SIGNORIN GUIDO	Si
GENTILIN GIORGIO		SPREGGIERO CLAUDIO	Si
GIACOMELLO GIANDOMENICO		TONIN ALESSIO	Si
LORA PIERGIORGIO	Si		

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

Assessore	Presente
BONATO GIUSEPPE	S
CASSAN PAOLO	N
DE SANCTIS ANTONIO	N
FONGARO ROBERTA	S
FRACASSO STEFANO	S
MOLON CLAUDIO	S

In pubblicazione
all'Albo Pretorio
per quindici giorni
consecutivi dal
05/06/01.f.to **IL SEGRETARIO
GENERALE**Trasmessa al Co.Re.Co.
il 05/06/01.

Assiste alla seduta il Segretario Generale TREVISAN UGO.

Il Presidente CHIARELLO PIETRO, riconosciuta legale l'adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.Copia conforme
all'originale ad uso
amministrativo.
Lì, _____**IL SEGRETARIO
GENERALE****CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva il 06/07/01.

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PINTON LORIS**

Divenuta efficace il 26/07/01 ai sensi della L.R. 30.10.98, n°25.

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PINTON LORIS**

Il Presidente cede la parola all'Assessore **BONATO** perché illustri l'argomento.

L'Assessore **BONATO** espone quanto segue:

“L'attività di noleggio di autobus con conducente è attualmente disciplinata nel territorio comunale con apposito provvedimento del Consiglio Comunale n. 26 del 03.04.1948 e successive modificazioni ed integrazioni;

La Legge Regionale 30.10.1998, n. 25 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale" all'art. 9 lettera h) stabilisce che spettano al Comune le funzioni amministrative riguardanti l'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

Pertanto sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Regionale con proprio provvedimento n. 124 del 19.11.1997 "Nuove direttive per la regolamentazione da parte del comune dei servizi di autonoleggio con autobus", modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale n. 36 del 15.11.2000, si intende adottare un nuovo regolamento più consono alle mutate esigenze del trasporto locale nell'ottica di fornire un migliore servizio all'utenza.

Il regolamento che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale rispetta i criteri e le previsioni sopraindicati precisando che l'esecutività del regolamento stesso è subordinata all'approvazione da parte della Giunta Provinciale Vicenza, cui la Regione Veneto ha delegato tale funzione amministrativa ai sensi dell'art. 8 lettera i) della Legge Regionale 30.10.1998, n. 25.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone quindi al Consiglio Comunale di approvare l'allegato regolamento per il servizio di noleggio di autobus con conducente che i Signori Consiglieri hanno avuto modo di conoscere perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere **MARCHEZZOLO** rilevando che il regolamento prevede che sia rilasciata una concessione ogni 4.000 abitanti, per cui Arzignano ne avrebbe 5, chiede quante ne sono già state concesse e se quelle previste dal regolamento sono da sommarsi a quelle esistenti.

L'Assessore **BONATO** afferma che le concessioni già date dal Comune e quindi tuttora valide ai sensi del regolamento previgente sono 4 per cui resta una sola concessione da rilasciare. Ricorda comunque che nel 2003 è prevista la liberalizzazione di tale servizio.

Il Consigliere **PESAVENTO** chiede se ci sia un bando che disciplini il concorso di più autorimesse all'ottenimento di questa licenza o se invece siano riservate particolari precedenza alle ditte locali anche perché gli risulta che la Regione dia un contributo a chi svolge questo servizio.

L'Assessore **BONATO** precisa che la condizione richiesta, in base all'art. 3 del regolamento, è che la ditta interessata all'ottenimento dell'autorizzazione abbia nel territorio comunale almeno una sede o filiale anche secondaria o un ufficio presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio.

Il Consigliere **PESAVENTO** ribadisce la propria domanda chiedendo se ci sarà un apposito bando pubblico.

L'Assessore **BONATO** precisa che qui non si sta parlando di trasporti scolastici.

Il Consigliere **PESAVENTO** chiede se questa licenza può essere acquisita da tutte le ditte d'Italia o se è in qualche modo "riservata" alle ditte locali.

L'Assessore **BONATO** ripete quanto appena detto.

Il Consigliere **PESAVENTO** chiede quali siano i criteri per la scelta della ditta aggiudicataria dell'autorizzazione in questione.

L'Assessore **BONATO** dà lettura dell'art. 8 del regolamento dove sono specificati tali criteri.

Il Consigliere **MARCHEZZOLO** chiede come si comporti la Giunta qualora più concorrenti abbiano gli stessi requisiti.

L'Assessore **BONATO** risponde che in tal caso farà fede la data di presentazione della domanda stessa.

Il Consigliere **MASTROTTO** chiede dove stanno i margini della discrezionalità del Consiglio Comunale nell'approvare questo regolamento.

L'Assessore **BONATO** precisa che è un regolamento standard "proposto" dalla Provincia e che dovrebbe servire da schema cui tutti i Comuni sono invitati ad attenersi, fermo restando che alcuni criteri possono essere formulati diversamente pur confermando nella sostanza il contenuto prevalente.

Terminata la discussione il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 17
VOTANTI	N. 17
FAVOREVOLI	N. 17

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall'Assessore **BONATO**;

Vista la Legge Regionale 30.10.1998, n. 25;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Regionale n. 124 del 19.11.1997 e n. 36 del 15.11.2000;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per il servizio di noleggio di autobus con conducente che si compone di n. 26 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'esecutività del presente regolamento è comunque subordinata all'approvazione da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 30.10.1998, n. 25;

Al termine della trattazione del presente provvedimento, il Presidente comunica all'Assemblea che l'argomento relativo a: "Società Immobiliare Cinema Teatro. Realizzazione autorimessa interrata privata. Approvazione convenzione permuta aree" posto al n. 8 dell'ordine del giorno viene ritirato dallo stesso in quanto la Società Immobiliare Cinema Teatro ha chiesto un momento di riflessione.

COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

SOMMARIO

- Art. 1** - Disciplina del servizio
- Art. 2** - Determinazione numero autobus da adibire al servizio
- Art. 3** - Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
- Art. 4** - Titoli preferenziali
- Art. 5** - Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 6** - Assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 7** - Contenuti del bando
- Art. 8** - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9** - Inizio del servizio
- Art. 10** - Durata dell'autorizzazione
- Art. 11** - Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 12** - Commissione consultiva Comunale
- Art. 13** - Funzionamento e compiti della Commissione
- Art. 14** - Qualità del Servizio
- Art. 15** - Cronotachigrafo
- Art. 16** - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 17** - Obblighi inerenti all'esercizio
- Art. 18** - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- Art. 19** - Responsabilità nell'esercizio

Art. 20 - Tariffe

Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 23 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 24 - Procedura per le sanzioni

Art. 25 - Addetti alla vigilanza

Art. 26 - Esecutività del Regolamento Comunale

Art.1 **Disciplina del servizio**

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle *leggi* statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54 comma 1° lett. B, nonché dagli artt. 85 e 93 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazione ed integrazioni.

L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autenticata della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Art. 2 **Determinazione numero autobus da adibire al servizio**

Per autobus s'intende veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9, escluso il conducente.

In relazione alle direttive della Regione Veneto, il numero degli autobus destinato al servizio di noleggio con conducente è di n.1 unità per ogni scaglione di 4.000 abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.

In deroga al contingentamento di cui sopra possono essere rilasciate altresì speciali autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

Art. 3 **Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio**

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'art.2.

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli Enti e le Aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M.20.12.1991, n.448;
- b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'unione Europea residente in Italia;
- c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede o filiale anche secondaria o un ufficio presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
- d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
- e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
- g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.

Se trattasi di Società, in aggiunta occorre attestare:

- a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera Commercio competente per territorio;
 - b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con il titolo professionale richiesto per la conduzione dei mezzi.
- La permanenza delle condizioni di cui sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dagli uffici comunali.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, dovrà essere altresì attestato:

- elenco soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Nella domanda dovranno essere, altresì indicate, l'assenza delle cause d'impedimento previste dall'art. 5.

Art. 4 Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore;
- b) i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
- c) i periodi di servizio prestati in qualità di soci di Cooperative/ConSORZI costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio.

Ai seguenti titoli preferenziali sono assegnati **3 punti**

In caso di parità di titoli verrà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

Art. 5 Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione

Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza della precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6 Assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base della graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.

2. Il bando è approvato dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

3. Il Sindaco nomina la Commissione di concorso composta dal Dirigente dell'Ufficio competente con funzioni di Presidente e da due esperti nonché da un segretario scelto fra i dipendenti comunali con qualifica non inferiore al C.1 (ex 6^a Q.F.).

4. La Commissione:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;

- b) procede alla valutazione dei titoli secondo quanto previsto dall' art. 4 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria all'Ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art.7

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo precedente;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata in base alla graduatoria di cui all'art. 6 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Per consentire l'esame da parte della Motorizzazione Civile, ai fini dell'immatricolazione del veicolo, e l'iscrizione alla Camera di Commercio, il Comune rilascerà in via preventiva apposito nulla-osta.

Art. 9

Inizio del servizio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte unitamente ai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
- c) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;
- d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.

Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio, trasmettendo iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

Art. 10

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, entro la fine di ogni anno, apposita dichiarazione di prosecuzione di attività, con l'indicazione della sede, ricovero, il personale impiegato, fotocopia del libretto di circolazione con la revisione annuale dell'autoveicolo ai sensi dell'art.80 del nuovo codice della strada.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.

Art. 11

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste dai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, secondo quanto previsto dall'art.19 del Decreto del Ministro dei Trasporti 20/12/1991 n.448. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso

Il Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi e "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n.448.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art.12

Commissione consultiva comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le eventuali verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina della Commissione consultiva comunale, così composta:

- a) il Sindaco o un suo delegato con funzione di Presidente;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale dei noleggiatori;
- d) da almeno un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- e) da un rappresentante della Provincia.

La Commissione dura in carica 5 anni.

Art.13

Funzionamento e compiti della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno, che deve essere inviato ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della riunione. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

2. La riunione della Commissione è valida quando è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La Commissione svolge inoltre un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito ai disservizi riscontrati.

La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'art.6 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni, definisce tipi e caratteristiche degli autobus e redige la relativa graduatoria.

Art. 14 **Qualità del Servizio**

Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla Commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la Commissione può proporre al Comune l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

L'ufficio Comunale competente potrà accertare la rispondenza degli autobus alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione.

Art. 15 **Cronotachigrafo**

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727, ad eccezione degli scuolabus inferiori ai 35 q.li di massa a pieno carico circolanti in ambito urbano.

In caso di utilizzo in ambito extraurbano lo scuolabus deve essere dotato di cronotachigrafo.

Art. 16 **Sostituzione dell'autoveicolo**

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso.

In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Art. 17 **Obblighi inerenti all'esercizio**

L'esercizio comporta i seguenti obblighi:

- a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionario o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo e contachilometri funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
- d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
- f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore al competente Ufficio Comunale la sospensione del servizio stesso e il relativo periodo, qualora sia superiore a 15 (quindici) giorni;

- g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
- h) comunicare per iscritto al competente ufficio Comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sul documento di autorizzazione;
- i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessaria disporre.

Art. 18 **Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
- b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

Art. 19 **Responsabilità nell'esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, direttamente o indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 **Tariffe**

Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle Aziende e saranno depositate presso la Camera di Commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di Categoria. Qualora gli Organi di Controllo riscontrino il mancato rispetto delle tariffe l'intestatario dell'autorizzazione verrà richiamato; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto potrà essere adottato un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 **Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o dei regolamenti, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 11.

Art. 22 **Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 11, nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia nell'arco di 12 (dodici) mesi consecutivi, subito due sospensioni o commesso un'ulteriore infrazione;
- b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere il servizio;
- c) quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano i titolari dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio dello stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di

leggi tributarie e sanitarie;

g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;

h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

i) quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 23

Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Comune nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art.8

b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art.9;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Comune, non sia dovuta ad un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;

d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;

e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;

f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, previa l'autorizzazione di cui all'art. 14;

g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art.10.

Art. 24

Procedura per le sanzioni

I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica.

Nel caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni del provvedimento.

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.lgs. 30 aprile 1992, n 285 (Nuovo Codice della Strada), sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del TU. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni.

Art. 25

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Comando di Polizia Municipale ed agli Organi addetti al controllo di cui agli art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26

Esecutività del Regolamento Comunale

Il presente regolamento comunale entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30.10.1998, n. 25.